DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 IN MATERIA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI DETERGENTI

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Versione in vigore dal 2 novembre 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-266-2006/art-5-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-11-del-regolamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it